

Preg.ma Dott.ssa Giulia Sagnotti - MATTM  
 Unità Assistenza Tecnica - Sogesid S.p.A.  
 Direzione Generale Rifiuti e Inquinamento  
 Divisione Rifiuti  
 Via C. Colombo 44, 00147 Roma

Piacenza, lì 27 dicembre 2018

Oggetto: **CONSIDERAZIONI SULLA PROSPETTIVA DI EQUIPARAZIONE  
 NELL'UTILIZZO IN AGRICOLTURA DI FANGHI, IDONEI ALLO SCOPO, E  
 CORRETTIVI**

### **PREMESSA**

La supposta esigenza di normare ulteriormente l'utilizzo dei correttivi agricoli prodotti partendo da fanghi di depurazione (gessi di defecazione, carbonati di calcio di defecazione e gessi di defecazione da fanghi), che potrebbe tradursi in una sorta di "equiparazione" nell'impiego su campo di fertilizzanti e rifiuti, non trova ragion d'essere, in quanto le disposizioni specifiche, per le due tipologie di materiali, sono già presenti in legge.

Di seguito si presenta una sintesi a supporto di questa affermazione.

### **I FERTILIZZANTI CORRETTIVI PRODOTTI CON MATERIALI BIOLOGICI ANCHE CLASSIFICATI RIFIUTO**

Attualmente i correttivi che possono essere prodotti nel modo indicato sono 3:

N/Tipo	Norma	G. U.	Titolo	Note
<b>21 Gesso di Defecazione</b>	D.MAF. 11/01/1993	G.U.-S.G. n.12 del 16/01/1993	Integrazioni e modificazioni agli Allegati alla Legge 19 ottobre 1984, n. 748, recante nuove per la disciplina dei fertilizzanti	Modifica All. 1B, 1C ( Ammendanti e correttivi) e 3 (tolleranze) <b>Viene inserito nei Correttivi Calcici e Magnesiaci al n. 21</b>
<b>22 Carbonato di Calcio di Defecazione</b>	D.MPA 05/10/1998	G.U.-S.G. n. 22 del 28/01/1999	Modificazioni agli Allegati 1B, 1C e 3 della Legge 19 ottobre 1984, n. 748, in materia di fertilizzanti	Modifica All. 1B, 1C ( Ammendanti e correttivi) e 3 (tolleranze) <b>Viene inserito nei Correttivi Calcici e Magnesiaci al n. 22</b>
<b>23 Gesso di Defecazione da Fanghi</b>	D.MPAAF 28/06/2016	G.U.-S.G. n. 188 del 12/08/2016	Modifiche degli Allegati 1, 2, 3, 6 e 7 del Decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante: "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della Legge 7 luglio 2009, n.88	Modifica degli Allegati 1, 2 (Ammendanti), 3 (Correttivi), 6 e 7 <b>Viene inserito nei Correttivi Calcici e Magnesiaci al n. 23</b>

Per i primi due l'impiego dei fanghi di depurazione, che debbono essere idonei all'utilizzo a beneficio dell'agricoltura (ai sensi del D.Lgs. 99/92), è una opzione produttiva, mentre per il terzo è condizione assoluta.

Per produrre questi correttivi, partendo dai fanghi, in ogni caso, si opera un'attività di trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi.

Pertanto, ogni singolo impianto può funzionare solo previa autorizzazione (regionale/provinciale) ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, in quanto si tratta di un'operazione classificata R3 (Allegato C, Parte IV, D.Lgs. 152/2006).

Deriva quindi che ciascuna autorizzazione, ottenuta previa VIA e Conferenza dei servizi, contiene dettagliate prescrizioni che riguardano:

- gli aspetti produttivi che possono influire sull'ambiente circostante l'impianto, con controlli periodici della qualità dell'aria e della falda;
- gli aspetti qualitativi e quantitativi della produzione, con obbligo di analisi di conformità dei materiali in entrata e dei correttivi in uscita, oltre alla registrazione quantitativa di tutti gli ingredienti impiegati;
- gli aspetti connessi all'utilizzo e alla tracciabilità della produzione, con apposito registro vidimato, per le destinazioni aziendali, i riferimenti catastali dei terreni e le quantità impiegate.

A titolo di esempio si allega copia dell'autorizzazione impianto mobile n. 106, rilasciata dalla provincia di Piacenza in data 21/01/2008, con una pagina del registro di produzione vidimato da ARPAE (all. A, A1) e dell'autorizzazione impianto fisso n. 210, rilasciata dalla provincia di Piacenza in data del 18/03/2013, con una pagina del registro di produzione vidimato da ARPAE (all. B, B1)

## **ASPETTI PRODUTTIVI**

Al riguardo, sempre nel campo dell'informazione divulgativa, si verifica una grave deformazione della realtà, in quanto non viene mai chiarito in nessuna sede, che non tutti i fanghi di depurazione, idonei all'utilizzo in agricoltura, possono essere trattati e trasformati in correttivi.

Tale limitazione deriva dalle specifiche richieste della normativa. Per questi fertilizzanti, i valori massimi consentiti per i metalli pesanti, espressi in mg/kg e riferiti alla sostanza secca, sono assai inferiori a quelli dei fanghi, come si vede nella tabella seguente.

Metalli pesanti	Fanghi per uso agricolo D. Lgs. 99/92	Correttivi D. Lgs. 75/2010
	mg/kg/s.s.	mg/kg/s.s.
Piombo totale	750	140
Cadmio totale	20	1,5
Nichel totale	300	100
Zinco totale	2.500	500
Rame totale	1.000	230
Mercurio totale	10	1,5
Cromo esavalente totale	-	0,5

Ne deriva che solo i fanghi “migliori”, a basso contenuto di metalli pesanti, possono essere trattati e quindi non ha senso voler equiparare l’apporto di questi contaminanti ai suoli, per i fanghi e i correttivi, visto che questi ultimi sono chiaramente molto meno impattanti.

In conclusione la trasformazione dei fanghi in correttivi può, potenzialmente, interessare fino al 50-60% dei fanghi attualmente idonei all’utilizzo agricolo.

E’ altresì diffusa l’opinione che, la quantità dei correttivi derivati da fanghi, che può essere apportata in campo, non sia normata in alcun modo e, di conseguenza, possano essere distribuite sui suoli quantità abnormi e non controllabili. Al contrario di ciò che avviene con i fanghi, per i quali le quantità sono fissate all’interno del D.Lgs.99/92.

Questa opinione non ha alcun fondamento di verità!

Si vedrà qui di seguito quali siano le norme a sostegno di tale affermazione.

## **UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI CORRETTIVI PRODOTTI CON MATERIALI BIOLOGICI ANCHE CLASSIFICATI RIFIUTO**

La peculiarità di questi prodotti, sta nel fatto di associare ad un’azione correttiva della reazione del suolo (alcalina per i gessi e acida per il carbonato) con l’apporto di sostanza organica. Nelle zone agricole prive di attività zootecnica, l’uso dei concimi chimici impoverisce i suoli di questa componente che, per le colture, è ancor più essenziale dei singoli elementi nutritivi.

Fino agli anni '90, il dosaggio delle concimazioni era un ambito di competenza lasciato agli imprenditori agricoli, supportati da tecnici agronomi, periti agrari, agrotecnici e aziende produttrici di fertilizzanti.

Peraltro, a livello CE, la situazione era invece già ampiamente mutata, con interventi normativi che sono poi stati recepiti a livello nazionale.

La protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole si materializza con il D.M. 19 aprile 1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (G.U. n. 102, S.O. n. 86 del 4 maggio 1999), dove viene richiesta agli imprenditori agricoli la redazione dei "Piani di fertilizzazione azotata".

Tale norma viene espressamente richiamata da una disposizione specifica, inserita nel

*"Collegato ambientale alla Legge di Stabilità 2016:*

*le nuove norme sulla green economy LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221*

*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. (16G00006)*

*( G.U. n.13 -S.G. del 18/01/2016)*

*...omissis...*

*Art. 26 Fertilizzanti correttivi*

*1. L'utilizzazione agronomica dei correttivi di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, ed in particolare del gesso di defecazione e del carbonato di calcio di defecazione, come definiti all'allegato 3 del medesimo decreto legislativo n. 75 del 2010, qualora ottenuti da processi che prevedono l'utilizzo di materiali biologici classificati come rifiuti, deve garantire il rispetto dei limiti di apporto di azoto nel terreno di cui al Codice di Buona Pratica Agricola, adottato con decreto del Ministro per le Politiche Agricole 19 aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 1999, in attuazione dell'articolo 4 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, e dell'articolo 37, comma 2, lettera c), della legge 22 febbraio 1994, n. 146. I correttivi di cui al primo periodo devono riportare in etichetta il titolo di azoto.*

Con il successivo D.MiPAAF del 25/02/2016 "*Criteria e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque*

*reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato.”(G.U. n. 90- S.G. del 18 aprile 2016 – S.O. n. 9),*

si sono riprese le disposizioni relative all'applicazione della Direttiva CEE 91/676 ( Direttiva Nitrati) ed si è definita la normativa quadro, su cui le Regioni si sono basate per redigere i propri regolamenti.

Così in alcune regioni (Emilia Romagna e Lombardia) questi correttivi sono stati inseriti nelle direttive nitrati regionali e, conseguentemente, ne è stato disciplinato l'impiego.

Ovviamente ogni Regione ha regolamentato in modo diverso la materia ma, complessivamente, l'utilizzazione di questi fertilizzanti deve sottostare ai vincoli amministrativi introdotti che tutti, generalmente, prevedono:

- La compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (ovvero il **PUA**, annuale), in cui viene indicata, **mappale per mappale, la superficie su cui effettuare la distribuzione agronomica dei fertilizzanti, il titolo di disponibilità, le colture praticate, un calendario di distribuzione ed una cartografia di riferimento;**
- Il rispetto della asportazione colturale (ormai definito dal **Massimo Apporto Standard – MAS**), **limite che deve essere tassativamente rispettato;**
- Il registro della distribuzione effettuata (riportandone data di intervento e quantitativo distribuito)
- Un divieto di utilizzazione temporale e spaziale (per es. nel periodo invernale, in caso di condizioni metereologiche avverse, in presenza di corsi d'acqua significativi, ecc...).

**Tale documento, conservato in azienda per almeno due anni, deve essere messo a disposizione durante le visite ispettive degli enti di controllo,** per la conformità alla direttiva “nitrati” ed al rispetto del parametro di “condizionalità” e consente la trasparenza degli utilizzi aziendali.

Pertanto, al fine di uniformare e regolamentare, a livello nazionale, l'utilizzo di detti materiali, appare necessario agganciarli alla normativa nitrati statale, che già sancisce con chiarezza le modalità e quantitativi di utilizzo.

Questa potrebbe essere la soluzione più opportuna allo scopo di distinguere, definitivamente, i fanghi idonei all'utilizzo in agricoltura (*che sono rifiuti speciali non pericolosi*) dai correttivi prodotti con materiali biologici anche classificati rifiuto (che sono fertilizzanti), chiarendo una volta per tutte i quantitativi massimi apportabili.

## **CONCLUSIONE E PROPOSTA**

Per agganciare questa indicazione al D.Lgs. 152/06, appare ragionevole e pertinente integrare l'art. 127:

sia con gli eventuali possibili commi 3. e 4., già prospettati alla Sua attenzione, nell'incontro a Roma, per le altre criticità, originate dalle sentenze di cassazione sui limiti dei contaminanti nei materiali che si applicano al suolo e già in sue mani;  
sia il risultato di queste riflessioni, che potrebbe essere dato da un eventuale possibile comma 5., così da ottenere la seguente nuova formulazione complessiva:

### **ARTICOLO ATTUALE**

D.Lgs. 152/2006

**Art. 127** - (*Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue*)

1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato.

2. È vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.

### **PROPOSTA IPOTETICA DI INTEGRAZIONE** dopo il comma 2.

3. Al fine di salvaguardare l'integrità dei suoli agrari e la sostenibilità del recupero agronomico, l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di cui al comma 1. è consentito a condizione che, dopo la loro aggiunta ai suoli agrari, negli stessi non vengano superati i valori di concentrazione degli inquinanti di cui alla Tabella 1, dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV di questo stesso Decreto Legislativo.

4. L'utilizzo dei fanghi nei terreni agrari, ubicati in un'area interessata da fenomeni naturali, che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), è ammesso a condizione che non vengano superati i valori di fondo esistenti per tutti i parametri, come previsto dall'art. 240 comma 1 lettera b) del presente Decreto.

5. I fertilizzanti inseriti a vario titolo nel D.Lgs. 75/2010, che contengono fanghi di depurazione, di cui al D.Lgs. 99/92 e s.m.i., o sono prodotti dal trattamento degli stessi, sono sottoposti alle disposizioni del D. MiPAAF del 25/02/2016, per le modalità del loro impiego in agricoltura.

Con questo inserimento, tali prodotti correttivi vengono sottoposti ad una doppia serie di controlli e di adempimenti che sono dettagliati e richiesti:

- dalle prescrizioni specifiche stabilite nell'Autorizzazione al funzionamento di ciascun impianto di produzione;
- dalle disposizioni stabilite dalla normativa nitrati che torna ad individuare la localizzazione dell'intervento, la superficie, la coltura e i quantitativi di materiale apportati, analogamente a quanto già avviene per i fanghi nelle disposizioni del D.Lgs. 99/92 e s.m.i.

Si tratta di una filiera assolutamente trasparente, dalla quale, per gli organi di controllo preposti, sono desumibili tutti gli elementi conoscitivi, anche in funzione delle possibili sanzioni eventualmente conseguenti, sia per il produttore, che per l'utilizzatore.

Per tale ragione si ritiene che l'equiparazione dei fanghi con i correttivi da materiali biologici anche classificati rifiuto, per il loro utilizzo agronomico, sia solo controproducente.

Si tratta di materiali destinati a differenti modalità di impiego, per soddisfare esigenze e scopi agronomici diversi che ne distinguono profondamente le possibilità d'uso.

Rientrando nella direttiva nitrati, dove sono già ampiamente specificati i modi e i tempi di impiego dei materiali ad essa sottoposti, si avrebbe la necessaria separazione dei due tipi di materiali, dovuta a fattori oggettivi e tecnicamente ortodossi.

Ringraziando per l'attenzione, si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.  
Con i saluti più cordiali.

Dr. Fabio Cella